

**Delibera n. 93/2017 - Cl. 1.13.2**

**Oggetto:** RIMBORSO CHILOMETRICO DELLE SPESE DI VIAGGIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2006, N. 30, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO 2017-2019. (AB)

**L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 aprile alle ore 14.39 in Via Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.**

**Sono presenti:** il Presidente LAUS, il Vice Presidente BOETI, la Vice Presidente RUFFINO ed il Consigliere Segretario BERTOLA.

**Non sono intervenuti:** il Consigliere Segretario MOLINARI e la Consigliera Segretaria MOTTA.

**Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.**

## **O M I S S I S**

RIMBORSO CHILOMETRICO DELLE SPESE DI VIAGGIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2006, N. 30, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO 2017-2019. (AB)

Premesso che la legge regionale di bilancio 2017-2019 ha modificato l'articolo 10 (*Rimborso spese*) della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)*";

Considerato che detto articolo 10, come modificato, prevede la corresponsione ai componenti e alle componenti del CAL, per la partecipazione

alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza, del rimborso chilometrico dalla residenza, o dal domicilio se più vantaggioso per l'amministrazione, alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese, secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Considerato, altresì, che il medesimo articolo richiama la vigente normativa in materia di divieto di cumulo, disponendo che il rimborso è corrisposto in caso non sia utilizzata l'autovettura di servizio e che, al comma 2, esclude il rimborso se il componente o la componente ha la residenza o il domicilio nel Comune di Torino;

Preso atto di dover definire le modalità per il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del CAL o alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, non tenutesi nella stessa giornata, autorizzando il rimborso chilometrico dalla residenza, o dal domicilio se più vantaggioso per l'amministrazione, alla sede di svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese, con esclusione del pedaggio autostradale, dei biglietti di trasporto pubblico, delle spese inerenti ai parcheggi, di eventuali spese per taxi;

Ritenuto, pertanto, di dare mandato agli uffici di effettuare preventivamente la verifica della residenza dichiarata nonché i controlli collaborativi presso gli enti locali in cui i membri del CAL svolgono il loro mandato, al fine di escludere il rimborso se viene utilizzata l'autovettura di servizio di proprietà dell'ente locale;

Considerato opportuno, al fine di ottenere il rimborso chilometrico, che i componenti e le componenti del CAL, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", dichiarino la propria residenza o domicilio, nonché l'utilizzo del mezzo proprio, con indicazione del luogo di partenza (residenza o domicilio se più vantaggioso per l'amministrazione);

Ritenuto a tal fine necessario predisporre il modulo recante la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" relativa alla residenza o al domicilio (**Allegato A**), nonché il modulo per la "dichiarazione ai fini del rimborso chilometrico" relativo all'utilizzo del mezzo proprio (**Allegato B**);

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

## D E L I B E R A

1. l'autorizzazione, previa compilazione dei moduli, del rimborso per ogni chilometro percorso dalla residenza o dal domicilio, se più vantaggioso per l'amministrazione, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese sulla piazza di Torino, sede di svolgimento delle sedute del CAL;
2. l'approvazione del modulo relativo alla dichiarazione di residenza o domicilio (**allegato A**), nonché del modulo relativo all'utilizzo dell'automezzo proprio (**allegato B**), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. l'esclusione dal rimborso se la residenza o il domicilio del componente o della componente si trova nel Comune di Torino;
4. di dare mandato agli uffici di svolgere preventivamente i controlli sulla autocertificazione di residenza nonché i controlli collaborativi presso gli enti locali di appartenenza dei membri del CAL, al fine di escludere il rimborso se viene utilizzata l'autovettura di servizio di proprietà dell'ente locale.